

N. R.G. 965/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **965/2023** promossa da:

E.C. SPA, poi **D.C. plus srl** in forza di fusione per incorporazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA n. ..., rappresentata e difesa dall'Avv. P.B., con domicilio eletto in ... alla Via ... pec ...

ATTORE

contro

D.D.F., quale titolare della omonima ditta, con P.IVA n. ..., rappresentato e difeso dall'Avv. M.S., domicilio eletto presso in ... alla via ... n. ... - pec ...

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.

Parte attrice - accertare e dichiarare l'inadempimento della Ditta D.F. rispetto alle obbligazioni di cui ai contratti di subappalto, per tutte le ragioni esposte in narrativa; per l'effetto dichiarare il subappaltatore, ai sensi degli artt. 1668 e/o 1670 c.c., tenuto a garantire la società attrice, committente dei lavori, per i vizi e/o difformità riscontrati nei cantieri di: F., via ..., ...; P., via ... e via ...; R. (...) alla via ..., n. ...; S., via ..., ...; - accertare e dichiarare che la ditta D.F. è tenuta a rimborsare in favore della società attrice la somma di € 25.000,00 ovvero la minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, per l'eliminazione dei vizi e/o dei difetti descritti nel presente atto e comunque di quelli



che emergeranno a seguito di istruttoria; quindi condannare la ditta convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 25.000,00 ovvero della minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale fino al saldo; accertare e dichiarare che il credito vantato dalla ditta D.F. nei confronti della E.C. S.p.A in forza delle fatture nn. ... e ... del 15.12.2022 e n. ... del 14.01.2023 e pari alla somma richiesta di complessivi Euro 6.542,00 non è dovuto ex art. 1460 c.c.; per l'effetto operare ex art. 1243 c.2 c.c., la compensazione tra i crediti vantati dalla ditta D.F. in forza delle ridette fatture e quello vantato dalla attrice in forza dell'accertamento effettuato nel presente giudizio (€ 25.000,00 ovvero la minore o maggiore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi al tasso legale fino al saldo); condannare, dunque, la convenuta al pagamento, in favore della società E.C. S.p.A., della somma eventualmente risultante a credito di quest'ultima all'esito dell'avvenuta compensazione dei crediti rispettivi; - in ogni caso, condannare la Ditta D.F. in persona del suo titolare, anche in proprio, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a.

Parte convenuta – accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dalla E.C. S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. al sig. D.D.F., in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta (P.I. ...) corrente a ... alla ... n. ...; - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. D.D.F., in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta (P.I. ...) corrente a ... alla ... n. ...; . accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della E.C. S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t. - accertare e dichiarare l'assenza di qualsiasi responsabilità del Sig. D.D.F., in proprio e nella sua qualità di titolare della omonima ditta (P.I.) corrente a ... alla ... n. ... e per l'effetto rigettare le domande proposte da parte attrice per tutti i motivi in narrativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cap come per legge. Inoltre, insiste sulla eccezione come avanzata all'udienza del 05/03/2024 nella quale si apprendeva della intervenuta incorporazione della società attrice nella incorporante D.C. PLUS SRL dal mese di dicembre 2023; pertanto si ribadisce la non utilizzabilità nel presente giudizio della prova per testi come raccolta all'udienza del 05/03/2023 per aver parte attrice provato la legittimazione processuale solo in data 11/06/2024.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il presente giudizio era attivato dalla D.C. Plus srl contro la ditta D.D.F., in persona dell'omonimo titolare, per accertare l'esistenza di vizi e difetti nelle opere da questa eseguite in forza di contratto di sub appalto: trattasi di lavori idraulici e di realizzazione dei bagni presso taluni cantieri aperti dalla che la D.C. PLUS (già E.C.). Domandava a titolo di risarcimento di danno la condanna a una somma



pari ad euro 25.00,00 ovvero la minore o maggiore somma che risulterà di giustizia utile e necessaria per l'eliminazione dei vizi e/o dei difetti descritti nell'atto introduttivo.

Inoltre domandava accertarsi come non dovuto il pagamento delle fatture nn. ... e ... del 15.12.2022 e n. ... del 14.01.2023 e pari complessivamente ad euro 6.542,00, ex art. 1460 c.c.; e domandava operare ex art. 1243 c.2 c.c., cioè la compensazione tra i crediti vantati dalla ditta D.F. in forza delle ridette fatture e quello vantato dalla attrice in forza dell'accertamento effettuato nel presente giudizio. In sede di prima udienza era dichiarata la contumacia della convenuta e concessi come richiesti i termini ex art. 183 cpc.

Era costituirsi tardivamente la parte convenuta la quale curava il deposito della terza memoria ex art. 183 cpc, VI comma e alla successiva udienza il G.I. ne revocava la contumacia.

La causa era istruita con l'ammissione dei testi messi ed indicati dal difesa attrice ad eccezione del teste ammesso D.N. per rinuncia espressa da parte della difesa attrice. I procuratori erano a richiedere fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed era disposto rinvio a udienza da tenersi nelle forme della trattazione scritta.

Le difese erano a precisare le conclusioni con il rispettivo deposito di note scritte e il G.I., all'esito, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Preliminarmente, va richiamata l'eccezione sollevata dalla difesa convenuta e riferita alla circostanza dell'intervenuta incorporazione della società attrice nella incorporante D.C. PLUS SRL dal mese di dicembre 2023 e per l'effetto detta difesa sosteneva la non utilizzabilità nel presente giudizio della prova per testi come raccolta all'udienza del 05/03/2023 per aver parte attrice provato la legittimazione processuale solo in data 11/06/2024.

Deve essere evidenziato come la società che subentra per fusione per incorporazione non deve costituirsi nuovamente in giudizio, in quanto subentra automaticamente nella posizione processuale della società incorporata senza necessità di particolari formalità processuali.

Il fondamento normativo di questo principio risiede nell'art. 2504-bis del Codice civile, il quale stabilisce espressamente che "la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione". La specificazione "anche processuali" contenuta nella norma ha valenza non meramente descrittiva ma costitutiva di un regime giuridico particolare che deroga alle ordinarie regole sulla successione processuale. In tal senso ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determina l'interruzione del processo, esclusa *ex lege* dall'art. 2504 bis c.c. La ratio di questa disciplina speciale si fonda su considerazioni di economia processuale e di ragionevole durata del processo, va rilevato che tale subentro ha operato senza particolari formalità, essendo stato sufficiente



che la società incorporante dimostri la propria qualità mediante la produzione della visura che ha acclarato l'atto di fusione. In definitiva la società incorporante non deve costituirsi nuovamente in giudizio ma subentra automaticamente nella posizione processuale della società incorporata, Questo principio garantisce la continuità del rapporto processuale e l'efficienza del sistema giudiziario, evitando le complicazioni e i ritardi che deriverebbero dall'applicazione delle ordinarie regole sulla successione processuale. Per quanto sopra evidenziato deve dunque ritenersi infondata l'eccezione avanzata dalla difesa convenuta poiché nel corso del giudizio la E.C. veniva era fusa per incorporazione come da atto notarile del 28.12.2023 e quindi la società incorporate ha pieno titolo per intervenire nel giudizio e senza decadenze processuali.

Diversamente i rilevi sollevati dalla difesa attrice in merito alle decadenze maturate dal difesa convenuta a seguito del tardiva costituzione risultano fondati laddove sostiene che questa è incorsa a decadenze in merito alle preclusioni di attività difensive che potevano essere dalla stessa svolte fino al termine per il deposito memorie 183, VI comma cpc.

Tuttavia, deve essere rilevato che, a prescindere dalle attività che non ha potuto svolgere nella fase del giudizio in cui era contumace, in quanto tardivamente costituita, incombe comunque sulla parte attrice l'onere probatorio necessario per vedersi accogliere la domanda.

Riguardo all'esistenza di un rapporto tra le parti di subappalto, sebbene non in forza di un contratto scritto, questo risulta evidente nonché acclarato dalla documentazione prodotta in particolare quella contabile.

La domanda avanzata dalla difesa attrice è di tipo risarcitorio in quanto si fonda sul non coretto adempimento alle obbligazioni assunte dalla convenuta che presentano vizi e difformità di diverso genere e questo a seguito di segnalazione giunte alla parte attrice dai diretti destinatari delle opere come da comunicazioni in atti.

Le lamentele avanzate riguardano lavori commissionati in subappalto su distinti cantieri dislocati in diverse località: nel comune di S., di P., di F. e R.

Riguardo alle opere seguite nel cantiere sito P. la teste escussa S.C. riferisce come la convenuta ha eseguito le opere sul bagno del suo appartamento e riconosce lo stato dei luoghi al momento del loro intervento. Peraltro, la teste specifica che "la tavoletta de WC riportava un danno nel senso che il coperchio era rotto con un buco sopra; le porte dei bagni presentavano la cornice rotta con vistose fessure del legno e alcuni pezzi erano divelti; inoltre, le pareti prestavano dei fori tali da consentire la visione da altre stanze, inoltre lo scarico dei tre WC non funzionavano più". Sempre la teste dichiara come a chiusura del cantiere "i lavori mi sono stati consegnati rifiniti e senza danni e gli interventi "riparatori e ripristinatori erano eseguiti dalla ditta D.C. PLUS". Questa dichiarazione ritrova una



puntuale conferma dalla produzione documentale curate dalla difesa attrice. Con la memoria 183, Vi comma n. 2 cpc la difesa attrice indicava dei giustificativi di spese per lavori eseguiti sui cantieri di P.escara alla via ... (doc. 10). Trattasi un di preventivo di spesa dei lavori contenente lavori riparatori rispetti allo stato dei luoghi descritto dal teste S.C.; sempre nel corpo del documento 10 si trova anche la fattura n. ... emessa dalla D.C. PLUS srl per euro 4.040,00 iva esente. In tal senso risulta dunque dimostrato il danno lamentato e il relativo costo necessario sostenuto per la riparazione e consegna finale del bagno come narrato dalla teste.

Riguardo al produzione documentale nella memoria 183 n. 2 di parte attrice vengono indicati quali documenti giustificati dei lavori eseguiti sui cantieri di S. e di P. alla via ... i doc.ti 7 e 8. Il documento 7 è un preventivo di spesa redatto dalla ditta C.G. per euro 3.800,00, ma il documento non riporta alcun riferimento ai due cantieri; il documento 8.1 riguarda vendita di macchinari con spedizione al cantiere via ... in P.; il documento 8 è una fattura emessa da C.G. per euro 2.800,00 e anche qui manca di riferimento al cantiere sito in P. e S. Tuttavia, il teste escusso G.C. viene a confermare la esecuzione dei lavori in detti cantiere come descritti in fattura. Nella sua deposizione evidenzia come ha verificato “che il Gas non era collegato in quanto le condotte esterne del gas non erano collegate al contatore centrale, nonché alla caldaia già installata; ricorda che mancava il collegamento dalla Cucina alla fognia centrale e i ho curato tale collegamento. Il teste precisa come aveva “riscontrato del perdite di acqua sia nell’impianto idrico che quello termico a pavimento, visibili all’appartamento del primo piano, ho evidenziato a ditta E.C. che si doveva riparare i tubi che perdevano e poter rimettere a pressione l’impianto, ricordo che ho eseguito tale lavoro”. Per detti cantieri è raggiunta la prova dei danni causati dalla ditta convenuta e della necessità di un intervento riparatore da ditta terza, il cui costo risulta documentato dalla contabilità prodotta.

Per tutti gli altri cantieri la parte attrice non ha assolto appieno all’onere della prova risultato indimostrata l’esistenza di vizi e di opere di riparazione riferibili ai cantieri de quo.

In tal senso deve trovare parziale accoglimento la domanda di parte attrice per la complessiva somma di euro 10.640,00.

Tenuto conto della domanda di compensazione rispetto al credito della convenuta riportato nelle fatture nn. ... e ... del 15.12.2022 e n. ... del 14.01.2023 e pari alla somma di complessivi Euro 6.542,00 risulta residuo l’importo pari a euro 4.098,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; tenuto conto delle semplici questioni trattate e della effettiva attività svolta nel presente giudizio, trova giustificazione una riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. 147/2022,

P.Q.M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

accoglie parzialmente la domanda attrice e accerta l'esistenza di danni e vizi su lavori realizzati in subappalto e per effetto della invocata compensazione a un credito della parte convenuta su fatture, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice il credito residuo pari ad euro 4.098,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Condanna parte convenuta a rifondere le spese di lite in favore della parte attrice che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 1.278,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.

Pescara, 8 luglio 2025

Il GOP

dott. Anastasio Morelli

